

3783
15

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Canto
Avv. Alessio Parente
Via del Lavoro n. 59/61
81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel 0823/845439 - Fax 0823/1764439 - pec salcanto@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex art. 700 c.p.c. con contestuale istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Per conto e nell'interesse della Sig.ra Lucia DI BELLO, nata a Napoli il 05.04.1980, residente in Casal di Principe (CE) alla Via Alfieri 8, C.F. DBLLCCU80D45F839J, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Parente (C.F. PRNLSS77D16B963H) e dall'avv. Salvatore Canto (C.F. CNTSVT79S14F839T), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via del Lavoro n. 59/61, in virtù di mandato a margine del presente atto.

Si dichiara di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni di cui al presente giudizio a mezzo FAX n. 0823/1764439 ovvero al seguente indirizzo p.e.c. salcanto@pec.it.

- RICORRENTE -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Ambito Territoriale della Provincia di Caserta, in persona del Dirigente *pro tempore*;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio con sede in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A345 e A346, ossia di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali A345 e A346 delle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia che - in virtù dell'inserimento della Sig.ra Lucia Di Bello nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Caserta, per le classi concorsuali A345 e A346, valide per il triennio 2014-2017 - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

-POTENZIALI RESISTENTI-



Mentito e firma
sull'originale

[Signature]

FATTO

La ricorrente è una docente precaria che ha già prestato servizio alle dipendenze del MIUR con reiterati contratti a tempo determinato, che per effetto dei provvedimenti di seguito specificati è rimasta esclusa, insieme a moltissimi altri aspiranti, dalla possibilità di inserirsi nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento (G.a.E.) del personale docente, ancorché in possesso del medesimo titolo di accesso (l'abilitazione all'insegnamento) posseduto dai docenti ivi già iscritti.

La Sig.ra Lucia Di Bello è, infatti, abilitata all'insegnamento per le classi di concorso A345 e A346. Ha conseguito il Master de profesorado, abilitante in Spagna all'esercizio della professione di docente, nell'anno accademico 2010/2011. Ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale in Italia nell'anno 2013. Lavora dal 2007 come docente di scuola secondaria. In data 15.05.2014 ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di cui al bando ex DM 235/2014, consegnandola a mano presso l'ambito territoriale di Caserta dell'Ufficio Scolastico regionale Campania. Si tratta delle graduatorie ad esaurimento (d'ora in avanti GAE) e della fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento (cd. quarta fascia): l'inserimento nelle stesse consente, per il settore scolastico, l'accesso ad incarichi a tempo indeterminato per il 50% dei posti disponibili (il restante 50% dei posti viene assegnato tramite concorso) e a incarichi a tempo determinato conferiti per l'intero anno scolastico, mediante convocazione effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.

In data 31.7.2014, l'Ufficio scolastico di Caserta ha pubblicato dapprima le graduatorie provvisorie per il personale docente di scuola di I e II grado per il triennio 2014-2017 e successivamente, in data 25.8.2014 quelle definitive, escludendo il nominativo dell'odierna ricorrente dalle stesse e limitandosi a comunicare che **"tutte le domande prodotte in forma cartacea e non previste dal D. M. 235/2014 sono state respinte"**.

Ebbene, posto che la ricorrente rientra nel novero di tutti quei numerosi docenti ai quali il Ministero dell'istruzione, mediante l'adozione dei sopra richiamati provvedimenti, ha negato l'accesso alle graduatorie in questione e dunque la possibilità di essere stabilizzati, e considerato che comunque, nell'attuale contesto, le graduatorie ad esaurimento rappresentano ancora (insieme al concorso ordinario) l'unico canale di reclutamento dei docenti, con il presente gravame la docente istante intende rivendicare il proprio diritto all'inserimento nelle citate graduatorie, impugnando l'esclusione perpetrata in suo danno.

Si rivela quindi essenziale per la Sig.ra Di Bello Lucia adire urgentemente e in via cautelare l'intestato Tribunale al fine di veder tutelato il proprio diritto di essere inserita nelle graduatorie provinciali

(terza fascia ovvero in subordine nella fascia aggiuntiva - cd. quarta fascia), nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, trattandosi di esclusione del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

SUL FUMUS BONIS IURIS

Il D.M. n.235/2014, nelle premesse e nella norma di chiusura indica la normativa su cui si basa, ma il **datore di lavoro attraverso il provvedimento adottato ne viola, sia la lettera sia la ratio**. In particolare, l'art.16 comma 2 dello stesso D.M. stabilisce espressamente che **"per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa"**. Questa disposizione è la chiave di lettura per l'esercizio dei poteri propri dell'ambito territoriale di Caserta quale datore di lavoro obbligato al rispetto di tutte norme che ne vincolano l'azione, in particolare per ciò che concerne la gestione delle graduatorie.

In particolare:

SUL MOTIVO DI ESCLUSIONE

A) E' illegittima l'esclusione basata sull'art.10 co.2 lett. b) del DM 235/2014 che andrebbe applicato solo ai casi espressamente disciplinati dal decreto. Il citato articolo, richiama l'art. 9, in base al quale, solo "le domande di permanenza, di conferma dell'inclusione con riserva, e di scioglimento della riserva" (co.1) vanno presentate in "modalità web"(co.2). A ben vedere, però, l'articolo non disciplina in modo espresso i casi di nuovo inserimento, né tantomeno i casi di **manifesta impossibilità materiale** da parte dell'interessato di poter produrre la domanda attraverso la "modalità web"(art.9 co.2 del DM 235/2014). Detta modalità consente la manifestazione di volontà da parte di coloro che siano già inclusi nelle graduatorie e che desiderino essere destinatari di contratti di lavoro con la pubblica amministrazione. Nulla è previsto, in modo espresso, per coloro che non siano già previamente inclusi o che siano stati cancellati o che, pur essendo inclusi, si trovino di fronte ad un'impossibilità materiale di presentare la domanda (per impossibilità di funzionamento della piattaforma web). Per tutti questi casi e, quindi, per il caso della ricorrente, il datore di lavoro **dovrebbe eseguire quanto disposto dell'art. 16 comma 2 DM 235/2014** già citato, che attraverso gli opportuni rinvii normativi consente modalità di presentazione dell'istanza diverse da quelle indicate nell'art.9 co.2 del DM 235/2014 (si vedano Legge 241/1990 e il DPR 445/2000 entrambi citati nelle premesse del DM 235/2014).

D'altra parte, è palese che lo scopo della presentazione dell'istanza attraverso il sistema online è quello di far conoscere la volontà di aspirare a contratti a tempo determinato e indeterminato con la pubblica amministrazione. Orbene, nel nostro caso, detta finalità sembra sia stata adeguatamente raggiunta: il datore di lavoro non

dichiara di non aver avuto notizia della domanda presentata, ma pur ricevendola correttamente, si limita a respingere l'istanza.

B) ERRONEA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, ERRORE MANIFESTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DLGS 206/2007, DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (TUE), DELL'ARTICOLO 21 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE) E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 492/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN RELAZIONE AL REGIME GIURIDICO DELLA FASCIA AGGIUNTIVA ALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.

Secondo il datore di lavoro, "sono respinte le domande presentate in modalità cartacea e non previste dal DM 235/2014". Invero, quest'ultimo attraverso un rinvio normativo (vedi art.16 del DM 235/2014), richiama l'applicabilità del DM 53/2012, il cui art.1 prevedeva la costituzione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento (cosiddetta quarta fascia) ove potevano inserirsi su domanda i docenti che nel triennio precedente avessero conseguito l'abilitazione in Italia (es. attraverso i corsi COBASLID). Va rilevato, che la fascia aggiuntiva rappresenta una fascia a cui è senz'altro possibile accedere e che si aggiunge alle graduatorie ad esaurimento. Tanto è confermato anche da atto avente forza di legge (art. 14 comma 2-ter DL 216/2011 convertito con integrazioni con la legge n.14/2012), con il quale la cosiddetta quarta fascia viene identificata come fascia aggiuntiva aperta in contrapposizione alle graduatorie ad esaurimento ex art.1, comma 605, lettera c) e 607 legge n.296/2007, che "restano chiuse" (cfr. art. 14 comma 2-ter). Il legislatore, infatti, ha attenzione nel precisare che solo le graduatorie a esaurimento individuate in base ai citati articoli resterebbero chiuse; la quarta fascia, invece, nascerebbe come fascia aperta a nuovi inserimenti. D'altra parte, il legislatore rimanda al Ministro dell'Istruzione l'onere di fissare i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive "a decorrere" dall'anno scolastico 2012-2013 (e quindi non "esclusivamente per" l'anno scolastico 2012-2013). Non può, pertanto, sollevarsi questione alcuna riguardo il fatto che la quarta fascia costituisca una fascia in cui, attualmente, sia possibile inserirsi e che il DM 235/2014 non abbia previsto in modo espresso le domande di inserimento nella fascia aggiuntiva con due possibili conseguenze interpretative: la prima, che il DM 235/2014 sia illegittimo perché in contrasto con l'art. 14 comma 2-ter DL 216/2011 convertito con integrazioni con la legge n.14/2012; la seconda, che il DM 235/2014 consenta tale inserimento sulla base del rinvio normativo di cui all'art. 16 del decreto medesimo.

Potrebbe obiettarsi che tanto il DM 53/2012, quanto il testo di legge si riferiscano solo ai corsi abilitanti tenuti in territorio italiano. Su tale punto, occorre necessariamente rilevare che la disposizione di cui all'art. 14 comma 2-ter DL 216/2011 come convertito dalla legge n.14/2012, è in contrasto con l'ordinamento comunitario, nella parte in cui non prevede che anche per coloro che abbiano conseguito

un'abilitazione all'insegnamento in altro Paese dell'Unione Europea sia possibile accedere alla quarta fascia. Va ricordato che l'art. 3 comma 1 del D.lgs. 206/2007 afferma che "il riconoscimento delle qualifiche professionali operate ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'art. 2 co.1 sono qualificati nello stato membro di origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano".

Il contrasto è palese e sarebbe stato auspicabile che il datore di lavoro, in quanto organo della pubblica amministrazione, avesse proceduto alla disapplicazione di quelle norme che non consentivano l'inserimento in graduatoria della ricorrente. Come, infatti, segnala la giurisprudenza «Nel contrasto tra diritto interno e diritto comunitario, l'applicazione di quest'ultimo avviene in via diretta, in luogo di quello interno da disapplicare e tale disapplicazione fa carico non solo al giudice ma anche agli organi della pubblica amministrazione nello svolgimento della loro attività amministrativa, cioè anche di ufficio, indipendentemente da richieste o sollecitazioni di parte; con la conseguenza che, ove siano stati adottati atti o provvedimenti in applicazione o in conseguenza della norma da disapplicare, deve discenderne il loro annullamento» (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18/01/1996, n. 54).

Orbene, la ricorrente avendo conseguito l'abilitazione in territorio spagnolo ed avendola riconosciuta in Italia, avrebbe dovuto godere dello stesso trattamento riservato, per esempio, agli abilitati attraverso i corsi COBASLID.

Non può che concludersi che lo stesso datore di lavoro, nell'esercizio delle funzioni proprie di gestione delle graduatorie e quindi del personale, avrebbe dovuto, in primo luogo, rendersi conto che la richiesta di inserimento non può essere trattata alla stregua di una domanda di aggiornamento, ma che per tali richieste in quanto non espressamente regolate dalla disposizione, vanno applicate le norme richiamate nell'art. 16 DM 235/2014 e, in secondo luogo, avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni in contrasto, consentendo almeno l'inserimento in fascia aggiuntiva per la ricorrente. Sembra superfluo osservare che un'interpretazione diversa, in base alla quale verrebbe garantito l'accesso solo a coloro che avessero conseguito l'abilitazione in territorio italiano, entrerebbe in contrasto anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e l'art. 117 Cost.

Sul punto, vale la pena ricordare che esistono già delle pronunce favorevoli (Tribunale di Modena, ordinanza del 1.8.2014; Tribunale di Pordenone, ordinanza del 24-24.12.2013) e diversi sono i decreti di rettifica adottati dagli uffici scolastici regionali in esecuzione delle pronunce dei Giudici del Lavoro che hanno riconosciuto la possibilità di nuovo inserimento in GAE a seguito dei relativi ricorsi d'urgenza presentati ex art. 700 c.p.c. - provvedimenti tutti allegati al presente ricorso.

C) ERRONEA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, ERRORE MANIFESTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., ART. 53 LEGGE N.234/2012, ART. 2 LETT.B E ART. 6 DIRETTIVA 2000/78/CE, ART. 7 D.LGS. 165/2001, DECRETO LEGISLATIVO 216/2003, ART. 15 LEGGE 300/1970 IN RELAZIONE AL REGIME GIURIDICO DELLA FASCIA AGGIUNTIVA ALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.

La mancata inclusione della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento determina anche una discriminazione basata sull'età. Infatti, la ricorrente ha un'età per cui non avrebbe mai potuto accedere alle graduatorie ad esaurimento attraverso la partecipazione ai corsi abilitanti offerti in Italia ed utili per l'ingresso in GAE (es. titoli SISS). **Ha invece conseguito un titolo abilitante all'estero e lo ha riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE : titolo considerato utile per l'inserimento in GAE dalla stessa Tabella n.2 annessa al DM 235/2014.** Riguardo l'impossibilità -per sole questioni anagrafiche- di accedere ai corsi italiani indicati nella citata tabella, è pur vero che, il legislatore ritiene possibili le discriminazioni basate sull'età, quando esse siano **oggettivamente e ragionevolmente giustificate**, rispondano ad una **finalità legittima**, e quando i **mezzi adottati siano appropriati e necessari**.

Quanto alla finalità legittima, il provvedimento che avrebbe chiuso le fasce delle graduatorie ad esaurimento (art. 1 co. 605 lett. C Legge 296/2006), individuava come obiettivi: **a) risolvere il fenomeno del precariato storico e evitarne la ricostituzione; b) stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici; c) abbassare l'età media del personale docente.** Allo stato attuale, però, tali finalità sembrano non essere state raggiunte e, in ogni caso, non potrebbero mai essere raggiunte finché non si consenta l'accesso alla GAE di personale più giovane (**senza nuovi inserimenti, l'età media del personale docente tenderà sempre ad aumentare**). Inoltre, la necessità di continuare a ricorrere alle cosiddette graduatorie di istituto e la reiterazione illegittima di contratti con la stessa ricorrente, costituiscono indizi seri e concordanti in base ai quali sembrerebbe che i mezzi adottati **non siano assolutamente appropriati e ancor meno necessari**. Seppur si volesse considerare legittima la definizione di un ordine di priorità basata sull'età ed accogliere l'orientamento del legislatore per cui le GAE "restano chiuse", sembra oltremodo sproporzionata la misura di non consentire l'inserimento della ricorrente nella fascia aggiuntiva (che nascerebbe come aperta a nuovi inserimenti). In proposito, occorre precisare che il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento, determinerebbe due situazioni paradossali:

- a) La ricorrente riconoscendo il suo titolo in qualsiasi altro Paese dell'Unione Europea potrebbe accedere al 100% dei posti disponibili nel Paese di destinazione; in Italia, Stato di origine della ricorrente, si troverebbe a poter accedere solo ai posti a tempo indeterminato offerti tramite concorso e a vedersi completamente esclusa dagli incarichi a tempo indeterminato

offerti tramite graduatoria provinciale (50% dei posti disponibili) e dagli incarichi a tempo determinato conferiti ex art.1 comma 2 DM 131 del 13 giugno 2007. **Vale la pena ricordare che ci sono state già due pronunce favorevoli all'inserimento nella fascia aggiuntiva per cittadini abilitati in altri paesi dell'Unione Europea (Tribunale di Modena e Tribunale di Pordenone).**

- b) Il mancato inserimento della ricorrente non permette una riduzione dell'età media, non permette la stabilizzazione del precariato e non permette la stabilizzazione dei rapporti lavorativi.

Viceversa, l'inserimento della ricorrente anche solo nella fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento, consente di ridurre l'età media dei docenti delle graduatorie provinciali di Caserta per le classi di concorso A346 e A345, faciliterebbe la stabilizzazione dei rapporti di lavoro con la ricorrente, semplificando la risoluzione del problema di precarietà in cui la stessa attualmente versa. Sotto questi profili, la decisione assunta dal datore di lavoro (e dal legislatore) sembra, invece, essere irragionevole e non giustificabile oggettivamente.

Non può che concludersi che il datore di lavoro, nell'esercizio delle funzioni proprie di gestione delle graduatorie e quindi del personale, avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni in contrasto con il diritto interno e con l'ordinamento comunitario, consentendo almeno l'inserimento nella fascia aggiuntiva alle GAE della ricorrente. D'altra parte la presenza di GAE praticamente prive di personale, rappresenta un'ulteriore conferma della necessità di consentire l'inserimento della ricorrente nelle stesse o quantomeno nella fascia aggiuntiva.

D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE 1999/70/CE DEL CONSIGLIO E DELL'ART. 5, CO. 4 BIS E 4 QUATER D.LGS. N. 368 DEL 2000, E DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST. L'INSERIMENTO NELLE GAE OVVERO NELLA FASCIA AGGIUNTIVA ALLE GAE COSTITUISCE L'UNICO MEZZO PER ACCEDERE ALLA STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL 50% DEI POSTI DISPONIBILI NEL SETTORE SCOLASTICO.

L'esclusione di nuovi inserimenti introduce un chiaro ostacolo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Attualmente, nel settore dell'istruzione, esistono persone non inserite nelle graduatorie ad esaurimento che hanno maggiore esperienza di servizio (attraverso la successione di contratti di supplenza breve ai sensi del DM 131/2007) rispetto a coloro che solo per essere inseriti in graduatoria godono di maggiore stabilità (contratti a tempo determinato di maggiore durata). Pur non volendo accogliere il filone giurisprudenziale che impone la trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione in contratto a tempo indeterminato, deve ritenersi violata la *ratio* fondamentale che il legislatore esprime e che si sintetizza negli obiettivi di stabilizzazione del lavoratore e certezza delle relazioni giuridiche. In tale ottica, il datore di lavoro nell'ambito delle operazioni

di gestione delle graduatorie deve consentire alla ricorrente -che avrebbe i requisiti per la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato - almeno l'accesso alla fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento. D'altra parte, quest'ultima costituisce -ad oggi- l'unico mezzo per la stabilizzazione del rapporto per il 50% delle esigenze di personale nel settore scolastico.

E) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (TUE), DELL'ARTICOLO 21 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE) TRATTATO TFUE E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 492/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN RELAZIONE AL REGIME GIURIDICO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO. LA CHIUSURA DELLE GRADUATORIE COSTITUISCE UNA MISURA INDISTINTAMENTE APPLICABILE RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DEL RICORRENTE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA.

La disposizione che avrebbe convertito le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è stata adottata nell'anno 2006. La Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento dei titoli professionali è stata trasposta nell'ordinamento nel 2007. La chiusura delle graduatorie ad esaurimento si applicherebbe sia ai cittadini abilitati in Italia, sia a coloro che hanno conseguito l'abilitazione in altro Paese dell'Unione Europea. Nonostante ciò, si ritiene che si tratti di **una misura indistintamente applicabile** che nasconde una discriminazione ai sensi del diritto comunitario e che deve pertanto essere disapplicata. A tal proposito, si ricordi l'art. 3 del Regolamento (UE) n.492/2011 a mente del quale «...non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro [...]che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto[...] esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto» (riguardo le misure discriminatorie indistintamente applicabili, si veda la Sentenza del 23 maggio 1996 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C237/94, *O'Flynn v. Adjudication Officer*). Per dimostrare la condotta discriminatoria, è possibile ricorrere a **dati statistici**. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lo ha chiarito nella causa *Hoogendijk c. Paesi Bassi* affermando che «se un ricorrente è in grado di dimostrare, sulla base di statistiche ufficiali incontestate, l'esistenza di un indizio che una norma specifica, pur formulata in termini neutri, di fatto colpisca una percentuale di donne più elevata rispetto agli uomini, spetta al governo del convenuto dimostrare che ciò è il risultato di fattori oggettivi, non collegata ad una discriminazione basata sul sesso» (Cedu, decisione 6 gennaio 2005, *Hoogendijk c. Paesi Bassi*, dec. n. 58641/00). Anche la Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi sulle misure di discriminazione dichiarando -riguardo alla discriminazione fondata sul sesso- che per «essere considerata discriminatoria, la misura deve colpire [...] una percentuale di uomini notevolmente inferiore a quella delle donne» (v. anche: Corte di

Giustizia, sentenza 7 febbraio 1991, causa C-184/89, *Nimz c. Freie und Hansestadt Hamburg*, Racc. 1991, pag. I-297; CG, sentenza 27 giugno 1990, causa C-33/89, *Kowalska c. Freie und Hansestadt Hamburg*, Racc. 1990, pag. I-2591). Tale ragionamento potrebbe essere ripetuto nel nostro caso, sia con riferimento al dato cronologico (discriminazione in base all'anno di richiesta di inserimento in graduatoria), sia con riferimento al dato geografico (discriminazione in base al luogo di conseguimento dell'abilitazione).

In ogni caso, è evidente che **la percentuale di abilitati all'estero (in Paesi dell'Unione Europea) colpiti dall'esclusione dalle graduatorie è nettamente superiore a quella degli abilitati in Italia.**

Come è possibile verificare dalla statistica del Ministero dell'Istruzione, il numero di docenti lavoratori (ossia di posti eventualmente disponibili sia per il ruolo, sia per incarichi a tempo determinato) nell'anno 2006/2007 era pari a **224.650**; il numero di incarichi a tempo determinato da GAE, a carattere annuale è stato pari a 8.510; il numero degli incarichi fino al termine delle attività didattiche è stato pari a 49.466. Sulla base delle statistiche comunitarie, il numero di riconoscimenti ai sensi della Direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, fino all'anno 2006 è stato 222. Dopo il 2007 sino ad oggi, il numero di riconoscimenti fino alla data odierna è giunto ad un totale di 518. Purtroppo, non è dato sapere quanti di questi abbiano presentato domanda di iscrizione nelle graduatorie prima del 2007, ma probabilmente, non è necessario considerando che con l'innovazione apportata dalla disposizione di cui all'art 1 co. 605 della Legge 296/2006 o, in altri termini, con l'interpretazione ed esecuzione che della stessa ha desiderato dare il datore di lavoro, si sta garantendo che **il 50% dei posti disponibili per i contratti a tempo indeterminato sia riservato prevalentemente a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nel territorio italiano** (Idoneità tramite concorso in Italia, Corsi SISS, Cobaslid, i corsi di didattica della musica ed anche la semplice iscrizione al corso di Laurea in scienze della formazione primaria).

Approfondendo la problematica, occorre ricordare che ai sensi dell'art.1 comma 2 del DM 131/2007 "*Regolamento supplenze docenti*", le graduatorie ad esaurimento vengono utilizzate anche per l'assegnazione di contratti a tempo determinato, ed in particolare «a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario». In pratica, **anche il 100% dei contratti a tempo determinato di durata annuale e quelli fino al termine delle attività didattiche**, entro il 31 dicembre di ogni anno, sarebbero riservati totalmente [prevalentemente] a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nel territorio italiano (Idoneità tramite concorso in Italia, Corsi SISS, Cobaslid, etc.) per il solo fatto di aver presentato una

domanda di inserimento entro un dato termine. Infine, gli stessi docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, essendo collocati in prima fascia delle graduatorie di istituto (art.5 del DM 131/2007), avrebbero anche **precedenza assoluta** "per le supplenze temporanee fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio" (art.1 co.1 lett.c).

E' bene segnalare che un caso simile, in altro settore, ha portato a una pronuncia di incostituzionalità per contrasto con il dettato costituzionale relativo alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi. Il giudice delle leggi, con **Sentenza n. 448 del 2006** ha preso in considerazione una norma regionale che introduce, accanto al concorso, il meccanismo delle "graduatorie riservate" per l'assegnazione di sedi di farmacie vacanti o di nuova costituzione. In sintesi, il censurato articolo della legge regionale prevedeva che "il 10 per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è conferito all'Assessore regionale per la sanità, sulla base di una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di servizio"(art. 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4). Nel caso in esame, ci troviamo, invece, di fronte al 50% dei posti disponibili per il ruolo (contratti a tempo indeterminato) e del 100% dei posti per gli incarichi a tempo determinato (con le precisazioni di cui sopra) che vengono conferiti, non già in base all'anzianità di servizio (come nel caso delle sedi farmaceutiche), ma semplicemente in base al solo fatto di aver presentato domanda di inclusione in una determinata data e di aver conseguito un determinato titolo in territorio italiano, o semplicemente di essere iscritto ad un determinato percorso abilitante in Italia (grazie al meccanismo dell'iscrizione con riserva).

F) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 33, 34, 35 co.1 COST. L'IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE A SPECIFICI CORSI ABILITANTI GIÀ ESTINTI, NON PUÒ DETERMINARE UNA LIMITAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL DIRITTO DI ASPIRARE, SULLA BASE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ, A QUALSIASI LAVORO

E' innegabile che il provvedimento del datore di lavoro, limita in qualche modo l'accesso all'esercizio della professione da parte della ricorrente. Sul punto vale la pena richiamare la sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale n. 219 del 22-29 maggio 2002. Se è pur vero che tale sentenza è stata pronunciata in relazione al divieto di accedere ad un curriculum formativo specifico, a ben vedere diverse statuizioni del giudice delle leggi possono ritenersi adatte anche al caso *de quo*. Infatti, l'aver consentito un accesso riservato per gli abilitati/abilitandi attraverso i corsi italiani (corsi COBASLID, i corsi SISS, il diploma di didattica musicale dei Conservatori e i corsi di Laurea in scienze della formazione) non può che convertirsi in una violazione indiretta dell'art. 34 Cost., vincolando in qualche modo il diritto allo studio (solo chi aveva optato per i corsi COBASLID o per quelli SISS avrebbe potuto

godere di un trattamento favorevole); dell'art. 35 co.1 Cost. nella parte in cui, non consente alla ricorrente di aspirare a svolgere, sulla base di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione in un sistema che non solo assicuri «la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», ma consenta loro di svolgere, appunto secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, Cost.). Vale la pena ricordare che mentre il legislatore per il corsi abilitanti del Tirocinio formativo attivo e del Percorso abilitante speciale, prevede espressamente che gli stessi non consentano l'accesso alle GAE, nulla è previsto dal legislatore riguardo i titoli conseguiti nell'unione europea e riconosciuti in Italia, anzi gli stessi continuano a comparire nella Tabella n.1 (relativa ai titoli che consentono l'inserimento in prima e seconda fascia) e nella Tabella n.2 (relativa ai titoli che consentono l'accesso in terza fascia) annesse al DM 235/2014 e dallo stesso richiamate. In tale ottica, non può che portare a considerare illegittima l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria a esaurimento, o comunque, dalla fascia aggiuntiva.

G) INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 1 CO 605 LEGGE 296/2006, DELL' ART. 9 CO 20 LEGGE 106/2011 E DELLE NORME CONNESSE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. LA VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI PUO' ESSERE OGGETTO DI SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE DISPOSIZIONI AVENTI FORZA DI LEGGE.

In caso di mancato accoglimento dei punti precedenti, la ricorrente rileva il carattere incostituzionale dell'art.1 comma 605 della Legge 296/2006, con riferimento all'art. 117 Cost. nella parte in cui afferma che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". La costituzione di una graduatoria ad esaurimento attraverso la quale conferire il 50% dei contratti a tempo indeterminato nella scuola pubblica ed il 100% dei contratti a tempo determinato ex art. 2 DM 210/2000 rappresenta una violazione della libertà di circolazione all'interno del territorio dell'Unione Europea, ed, in particolare, dell'art. 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) Trattato TFUE, dell'art. 45 della carta europea dei diritti fondamentali dell'unione europea, del Regolamento (UE) N. 492/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'art.2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

H) ECCESSO DI POTERE, INGIUSTIZIA MANIFESTA

Qualora il giudice adito, non volesse comunque accogliere tutte le precedenti doglianze, e volesse ritenere vigente per le graduatorie ad esaurimento il **solo principio cronologico**, non resterebbe che constatare che l'esclusione dalle graduatorie per i nuovi abilitati, continua ad essere una misura eccessivamente sproporzionata, non

realizzando un giusto bilanciamento degli interessi contrapposti. Vale la pena ricordare che nell'attuale graduatoria ad esaurimento, potrebbero esserci ancora soggetti non abilitati e addirittura privi anche di Laurea (ex. art.5 bis della legge n.169/2008) e che, come già segnalato, coloro che sono stati cancellati, continuano a beneficiare della possibilità di inserimento (art.1 bis Legge 4 giugno 2004, n.143). Viceversa, la ricorrente possiede un'abilitazione professionale che costituisce titolo valido di accesso alle GAE ed alla fascia aggiuntiva in base alla tabella n.2 annessa al DM 235/2014. Risulta palesemente in contrasto con l'art.3 Cost., nonché manifestamente ingiusto che il datore di lavoro possa consentire la permanenza in GAE per soggetti non abilitati ed escludere soggetti muniti di abilitazione professionale contemplata dalla tabella annessa al DM 235/2014. Inoltre, esistono diverse graduatorie già esaurite, per le quali sarebbe non solo legittimo, ma anche essenziale consentire nuovi inserimenti. In tale panorama, non può che considerarsi manifestamente ingiusta ed affetta da eccesso di potere, l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento ovvero dalla fascia aggiuntiva, sia per il ruolo, che per gli incarichi a tempo determinato. L'amministrazione potrebbe garantire il funzionamento delle graduatorie, (salvaguardando gli interessi dei soggetti inseriti per motivi cronologici nella graduatoria ed il buon andamento della pubblica amministrazione), addirittura attraverso l'inclusione della ricorrente in coda alla graduatoria della fascia aggiuntiva, a prescindere dal punteggio maturato. Persino tale soluzione, sarebbe meno sproporzionata rispetto ad un'esclusione completa e permanente, che non fa che confermare la presenza di un'ingiustizia manifesta e/o un eccesso di potere dell'amministrazione.

SUL PERICULUM IN MORA

I) Appare del tutto evidente come i tempi di un giudizio ordinario (seppur secondo il rito del lavoro) renderebbero difficoltoso il diritto della ricorrente. Non si può, infatti, non rilevare come si verificherebbe un irreparabile pregiudizio nei confronti del Sig.ra Di Bello Lucia, la quale nelle more del giudizio e in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe la possibilità di ottenere un'immissione in ruolo o un migliore incarico di supplenza se inserita in tempo utile per il prossimo reclutamento. In altri termini, risulterebbe impossibile per la ricorrente essere destinataria di convocazione dalla graduatoria ad esaurimento ovvero dalla fascia aggiuntiva sia per la stipulazione di contratti a tempo determinato, sia per l'immissione nei ruoli dell'amministrazione scolastica.

Riguardo gli incarichi a tempo determinato, va rilevato che, ai sensi dell'art. 1 co.1 e 2 DM 131/2007, per il conferimento di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti, ma di fatto disponibili entro il 31 dicembre si attinge dalla graduatoria provinciale dalla quale la sig.ra Di Bello è attualmente esclusa. Parallelamente, qualora venisse inclusa nelle graduatorie ad esaurimento avrebbe diritto ad essere inserita nella prima fascia delle

graduatorie di istituto a norma dell'art. 5 co. 4 DM 131/2007 godendo legittimamente dei benefici corrispondenti.

Inoltre, attraverso l'inserimento nelle citate graduatorie beneficerebbe della possibilità concreta di immissione in ruolo per il 50% dei posti disponibili. Invero, in base al piano governativo "La Buona scuola" avrebbe la certezza assoluta di ottenere l'immissione in ruolo. Tale piano infatti, prevede l'immissione per tutti coloro che sono inseriti nelle GAE, prima del prossimo anno scolastico con successiva eliminazione delle GAE stesse. In tale prospettiva, le more di un processo ordinario determinerebbero un pregiudizio irreparabile con evidenti perdite di chances senza possibilità di rimedio alcuno.

Va, infine, precisato che lo stato attuale della normativa non consente ragionevolmente di ritenere che nel prossimo anno sarà consentita l'inclusione di nuovi abilitati nelle graduatorie provinciali. Appare quindi evidente il pericolo di un grave pregiudizio, tenendo presente che la Sig.ra Di Bello Lucia in mancanza dell'inserimento nelle graduatorie, verserebbe in un ingiustificato stato di precarietà e non potrebbe mai vedersi stabilizzare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro. Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe, rappresentata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -Sezione Lavoro, affinché Voglia, per i motivi di cui in narrativa, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., rilevata l'estrema urgenza, esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno sommarie informazioni, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

In via principale:

con decreto *inaudita altera parte*:

- A) dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo disposto dall'Ambito Territoriale di Caserta nei confronti della Sig.ra Di Bello Lucia;
- B) per l'effetto, previa disapplicazione delle disposizioni in contrasto e di ogni provvedimento di esclusione, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Caserta, per gli insegnamenti di cui alla classe di concorso A345 e A346, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;
- C) per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito territoriale di Caserta, in persona del legale

rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento - nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante - della Sig.ra Lucia Di Bello - nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, classe di concorso A345 e A346, ambito territoriale della provincia di Caserta, per il triennio aa.ss. 2014-2017, ovvero in subordine nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle predette graduatorie ad esaurimento, nonché, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto - con contestuale fissazione di udienza e indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

In via subordinata:

- D) considerando tutti i motivi su cui si basa il presente ricorso, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e provvedere a dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - disposto dall'Ambito Territoriale di Caserta nei confronti della Sig.ra Di Bello Lucia;
- E) per l'effetto, previa disapplicazione delle disposizioni in contrasto e di ogni provvedimento di esclusione, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Caserta, per gli insegnamenti di cui alla classe di concorso A345 e A346, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;
- F) per l'effetto, ancora, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito territoriale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento - nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante - della Sig.ra Lucia Di Bello - nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, classe di concorso A345 e A346, ambito territoriale della provincia di Caserta, per il triennio aa.ss. 2014-2017, ovvero in subordine nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle predette graduatorie ad esaurimento, nonché, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto - con contestuale fissazione di udienza e indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;
- G) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettario (15%) ed accessori di legge in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

1. Copia del Decreto di riconoscimento del MIUR del 9.01.2013 della qualifica professionale di insegnante conseguita in Spagna;
2. Domanda di inserimento GAE del 15.05.2014;
3. Decreto di pubblicazione GAE provvisorio con contestuale rigetto generico della domanda;
4. Decreto di pubblicazione GAE definitivo;
5. GAE Caserta Tempo determinato I grado A345;
6. GAE Caserta definitiva ruolo I grado A345;
7. GAE Caserta Tempo determinato II grado A346;
8. GAE Caserta definitiva ruolo II grado A346;
9. Tabella titoli di accesso alla graduatoria di terza fascia e punteggio (D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 78 del 25 settembre 2007);
10. Statistiche MIUR 2006/2007;
11. Statistiche riconoscimenti titoli;
12. Graduatorie esaurite di Cuneo;
13. Graduatorie esaurite di Foggia;
14. Graduatorie esaurite di Forlì;
15. Graduatorie esaurite di Frosinone;
16. Graduatorie esaurite di Roma;
17. Graduatorie esaurite di Varese;
18. Ordinanza del Tribunale di Modena del 1.8.2014;
19. Ordinanza del Tribunale di Pordenone del 24.12.2013;
20. Decreto di nuovo inserimento in graduatoria Ufficio Scolastico di Venezia;
21. Decreti n. 2 di nuovo inserimento in graduatoria Ufficio Scolastico di Rieti;
22. Decreto di nuovo inserimento in graduatoria Ufficio Scolastico di Prato;
23. Riconoscimento titoli stranieri;
24. Decreto di nuovo inserimento in graduatoria Ufficio Scolastico di Brescia;
25. Decreto di nuovo inserimento in graduatoria Ufficio Scolastico di Nuoro;
26. Decreto di nuovo inserimento in graduatoria Ufficio Scolastico di Roma;
27. Dichiarazione sostitutiva per esenzione dal Contributo Unificato;
28. Copia Carta d'Identità del Sig.ra Di Bello Lucia.

Si dichiara che il valore del presente giudizio di lavoro è indeterminabile, e che lo stesso è esente dal contributo unificato avendo la ricorrente un reddito familiare inferiore ad € 34.107,72.

Santa Maria Capua Vetere, li 15 aprile 2015.

avv. Salvatore Canto

avv. Alessio Parente

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta mandato a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "*pleno iure*", nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di Caserta valide per il triennio 2014-2017 per le classi concorsuali A345 e A346 - SCUOLA SECONDARIA, ovvero nella fascia aggiuntiva - cd quarta fascia - alle predette graduatorie ad esaurimento.

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A345 e A346 SCUOLA SECONDARIA, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia che - in virtù dell'inserimento della Sig.ra Lucia Di Bello nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Caserta, per le classi concorsuali A345 e A346, valide per il triennio 2014-2017 - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

- I controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014-2017, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta relativamente alle classi concorsuali A345 - A346 SCUOLA SECONDARIA nelle quali la ricorrente ha chiesto di inserirsi;

- I controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020, ossia nel mese di aprile del 2017, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, relativamente alle classi concorsuali A345 - A346 SCUOLA SECONDARIA.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, classi concorsuali A345 - A346 SCUOLA SECONDARIA.

- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "*Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo*

dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la **notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la prof.ssa Lucia Di Bello;
- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale **forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.**, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 che si allegano);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.

autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR;

2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Santa Maria Capua Vetere, lì 15 aprile 2015

avv. Salvatore Canto



avv. Alessio Parente





Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro

N. 3783 /2015 R.G.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede ex art. 700 c.p.c.;

F I S S A

Per la trattazione del procedimento cautelare l'udienza di discussione del 28.6.2015 alle ore 10,30, innanzi a questo giudice, presso la sede del Tribunale – Sezione Lavoro- sita in S. Maria Capua Vetere, via Santagata.

Fa obbligo al ricorrente di notificare al convenuto l'antescritto ricorso e il presente decreto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza.

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

Considerati il numero dei soggetti destinatari, l'interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, l'esistenza di un sito istituzionale del Ministero convenuto;

Letto l'art. 151 c.p.c.;

su istanza di parte ricorrente

AUTORIZZA

in alternativa alla notifica per pubblici proclami la notifica ai controinteressati, nei termini di legge, mediante inserimento del ricorso e del presente decreto di fissazione, unitamente ad un elenco nominativo dei controinteressati con la posizione in graduatoria, nel sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'USR Campania, inserimento che dovrà permanere fino all'esito del giudizio.

Santa Maria Capua Vetere, 07/05/2015
Il Giudice

Dott.ssa

Milena Cortigiano

opia conforme all'originale

R. Maria C. v. 15-5/15